

Presidente. O anche « in caso di altro reato. »

Marinuzzi. Sta bene; purchè si chiarisca che anche questo è un reato e che la multa si applica ad un fatto che la legge riconosce come reato.

Presidente. Onorevole relatore...

Cottafavi, relatore. La Commissione nel formulare questo articolo ha voluto che rimanga bene stabilito il carattere contravvenzionale della responsabilità.

Marinuzzi. La contravvenzione è sempre un reato.

Cottafavi, relatore. Tutte le altre considerazioni, che il collega Marinuzzi ha fatto si riferirebbero a maggiori reati. Quindi mi pare che non ci sia nessuna difficoltà di accogliere il concetto dell'onorevole Marinuzzi, perchè viene a dare una forza maggiore alle disposizioni della legge.

Presidente. L'onorevole ministro accetta che alla parola « reato » si faccia precedere la parola « altro »?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 11.

« In caso di omessa o ritardata presentazione al Ministero di agricoltura industria e commercio dei bilanci annuali nei modi e nei termini prescritti, saranno punite colla ammenda da lire 10 a lire 50 per ogni giorno di ritardo, le persone cui spetta di eseguire o far eseguire tale presentazione. »

(È approvato).

Art. 12.

« Le associazioni o imprese indicate nell'articolo 1° già esistenti e operanti nel Regno devono, nel termine che sarà prescritto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni con le norme stabilite nell'articolo 2 e rendere conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti.

« In un successivo termine non minore di tre mesi, dovranno impiegare a norma dell'articolo 3 i capitali stessi che superino i fondi di amministrazione o di gestione, salvo quei fondi che trovinsi già vincolati in im-

pieghi non prontamente realizzabili, la cui liquidazione verrà determinata dai regolamenti che devono essere presentati per l'autorizzazione a continuare le operazioni.

« In pendenza dell'autorizzazione e sino al termine di cui all'articolo 13, le associazioni o imprese potranno continuare le operazioni, ma dovranno ottemperare alle disposizioni dell'articolo 3 anche pei contributi e per gli interessi versati o maturati successivamente.

« Le associazioni o imprese estere già operanti nel Regno dovranno nel termine di 3 mesi dall'approvazione del regolamento, istituire le rappresentanze o agenzie con separata contabilità di cui all'articolo 2. Anche prima di questo termine dovranno però conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 pei contributi e per gli interessi versati o maturati dopo pubblicata la legge. »

(È approvato).

Art. 13.

« Quando nel termine fissato a norma dell'articolo precedente le amministrazioni delle associazioni o imprese non si siano conformate alla presente legge, dovranno sospendere le operazioni; continuandole, si applicheranno le penalità comminate dall'art. 10.

« In entrambi i casi il Ministero di agricoltura industria e commercio promuove il Regio Decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario regio. Qualora si tratti di associazioni o imprese straniere si applica la disposizione dell'articolo 8. »

(È approvato).

Art. 14.

« Nel caso che gli associati debitamente convocati dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario Regio, non approvino le proposte ad essi presentate per conformare alla presente legge l'ordinamento dell'associazione o impresa, il Ministero di agricoltura industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante Decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione di essa.

« Il liquidatore, accertato lo stato patrimoniale dell'associazione o impresa, prepara il piano di ripartizione fra gli associati e lo presenta al Ministero per l'approvazione. »

(È approvato).

Art. 15.

« I Decreti Reali riguardanti lo scioglimento dei Consigli di amministrazione, lo